



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

XV LEGISLATURA

ANNO 2014

DISEGNO DI LEGGE 27 maggio 2014, n. 31

**Disciplina del servizio di assistenza e consulenza psicologica in provincia di Trento.
Modificazioni della legge provinciale sulla scuola 2006 e della legge provinciale sul
lavoro 1983**

D'iniziativa dei **consiglieri Mattia Civico, Alessio Manica, Lucia Maestri, Luca Zeni e Violetta Plotegher** (Partito Democratico del Trentino)

Presentato il **27 maggio 2014**

Assegnato alla **Quarta Commissione permanente**

DISEGNO DI LEGGE 27 maggio 2014, n. 31

**Disciplina del servizio di assistenza e consulenza psicologica in provincia di Trento.
Modificazioni della legge provinciale sulla scuola 2006 e della legge provinciale sul lavoro 1983**

INDICE

- Art. 1 - *Oggetto e finalità*
- Art. 2 - *Promozione del benessere psico-fisico della persona*
- Art. 3 - *Servizio di consulenza e assistenza psicologica*
- Art. 4 - *Commissione di valutazione*
- Art. 5 - *Provvedimenti attuativi*
- Art. 6 - *Fondi integrativi sanitari*
- Art. 7 - *Disciplina regolamentare*
- Art. 8 - *Informazioni sull'attuazione della legge*
- Art. 9 - *Modificazione dell'articolo 7 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006)*
- Art. 10 - *Modificazione dell'articolo 1 quater della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 (legge provinciale sul lavoro 1983)*

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Questa legge disciplina il servizio di assistenza e consulenza psicologica individuale, di coppia, familiare e di gruppo, nonché gli interventi di sostegno destinati in modo coordinato e integrato alla tutela e promozione della salute psichica della persona in tutte le fasi della vita attraverso attività di supporto qualificato, diagnosi, cura e riabilitazione, mirati al trattamento di sintomatologie specifiche afferenti alle capacità cognitive, affettive e relazionali dell'individuo, alla prevenzione del disagio emotivo e alla promozione del benessere psico-fisico della persona.

2. Per i fini del comma 1 la Provincia valorizza i profili di integrazione sanitaria e socio-assistenziale e il coordinamento tra la medicina di base e le strutture sanitarie di supporto psicologico pubbliche e private operanti sul territorio.

Art. 2

Promozione del benessere psico-fisico della persona

1. Ai fini dell'attuazione di questa legge la Provincia promuove l'attività di assistenza psicologica svolta dalle unità operative di psicologia presso le proprie sedi, dai consultori e dalle altre strutture sanitarie, anche in modo integrato con le articolazioni sanitario-assistenziali territoriali previste dagli articoli 45 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali 2007), e 21 della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010).

2. La Provincia promuove, inoltre, il coordinamento e l'integrazione degli interventi di tipo diagnostico-terapeutico di carattere multidisciplinare con i percorsi assistenziali di tipo relazionale promossi dalle reti sociali e dai soggetti del terzo settore impegnati a promuovere il benessere psico-fisico della persona e a rimuovere le situazioni di marginalità e disagio.

Art. 3

Servizio di consulenza e assistenza psicologica

1. Le prestazioni di consulenza e assistenza psicologica disciplinate da questa legge sono erogate in via diretta dalle seguenti strutture sanitarie operanti sul territorio provinciale:

- a) strutture sanitarie pubbliche, distrettuali ed ospedaliere;
- b) ambulatori e studi privati di psicologia e psicoterapia convenzionati con il servizio sanitario provinciale.

2. La convenzione prevista dal comma 1, lettera b), stabilisce in particolare le linee guida, i protocolli e le tariffe da applicare alle prestazioni previste da questa legge.

3. Le prestazioni di consulenza, assistenza psicologica e di psicoterapia disciplinate da questa legge possono essere, altresì, erogate in via indiretta da ambulatori e studi privati di psicologia e psicoterapia non convenzionati nel caso di superamento dei tempi di attesa massimi prestabiliti nel rispetto delle linee guida e dei protocolli applicati dal servizio sanitario provinciale e secondo le modalità definite con i provvedimenti attuativi indicati nell'articolo 5. I rimborsi sono eseguiti nel limite delle tariffe previste dal comma 2.

Art. 4

Commissione di valutazione

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge la Provincia istituisce una commissione di valutazione, quale organo tecnico-consultivo per l'esercizio delle funzioni disciplinate da questa legge.

2. In particolare compete alla commissione:

- a) fornire supporto tecnico con compiti di verifica, monitoraggio e controllo sugli interventi previsti da questa legge, evidenziando eventuali criticità organizzative e gestionali anche per quanto attiene alle modalità di erogazione delle prestazioni;
- b) esprimere parere sui provvedimenti attuativi indicati nell'articolo 5 e sul regolamento di esecuzione;
- c) formulare proposte alla Giunta provinciale in ordine al potenziamento e alla qualificazione dei servizi volti alla tutela e promozione della salute psichica della persona in tutte le fasi della vita;
- d) esaminare ogni altra questione riguardante la salute psichica della persona sottoposta al parere della commissione su richiesta delle strutture interessate o dei suoi componenti;
- e) promuovere studi, incontri, convegni, seminari, conferenze, nonché ogni altra iniziativa di sensibilizzazione e di informazione atta ad approfondire le problematiche relative alla tutela della salute psichica.

3. La commissione è composta:

- a) dall'assessore provinciale competente in materia di tutela della salute o suo delegato;
- b) dal presidente dell'ordine degli psicologi della provincia di Trento;
- c) da due funzionari della Provincia di cui uno con qualifica di dirigente operanti presso strutture aventi competenze in materia sanitaria;
- d) dai direttori delle unità operative di psicologia dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari;
- e) da due psicologi, designati dall'ordine degli psicologi della provincia di Trento.

4. La commissione sceglie il presidente tra i propri componenti e stabilisce le proprie regole di funzionamento.

5. Ai lavori della commissione possono partecipare, su richiesta del presidente o dei componenti, in relazione ai temi trattati nelle singole riunioni e in aggiunta ai componenti,

funzionari della Provincia o di altre amministrazioni pubbliche, altre figure professionali sanitarie o soggetti esterni esperti nelle questioni trattate.

6. La Giunta provinciale all'atto della nomina della commissione individua la struttura provinciale competente per l'attività di segreteria.

7. I componenti della commissione restano in carica per la durata della legislatura. Ad essi non compete alcun compenso o rimborso spesa.

8. La commissione assicura una costante informazione sulle proprie attività alla Giunta provinciale e le trasmette annualmente una relazione sull'attività svolta.

Art. 5

Provvedimenti attuativi

1. Ai fini dell'attuazione di questa legge la Giunta provinciale definisce con deliberazione in relazione agli interventi previsti dall'articolo 1 i percorsi assistenziali, le prestazioni erogabili e le modalità di accesso, ivi inclusa l'eventuale compartecipazione degli assistiti alla spesa.

2. La Giunta provinciale determina, in particolare:

- a) gli indirizzi per la valutazione della situazione economico-patrimoniale del nucleo familiare di riferimento sulla base dei criteri previsti dagli articoli 6 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3, e 7 della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2, e l'eventuale compartecipazione degli assistiti alla spesa;
- b) le tariffe, a remunerazione delle prestazioni degli ambulatori e degli studi privati di psicologia e psicoterapia, erogate nell'ambito dell'assistenza diretta e indiretta;
- c) le prestazioni aggiuntive rispetto ai livelli essenziali di assistenza definiti dalla normativa nazionale, da riservare agli iscritti al servizio sanitario provinciale residenti in provincia di Trento;
- d) la specificazione dei soggetti in condizione di particolare vulnerabilità, con particolare riferimento ai cicli di vita e alle condizioni sociali, e la disciplina delle prestazioni di supporto psicologico ad essi riservate;
- e) le caratteristiche e i contenuti del libretto sanitario psicologico nel quale è inserito il piano individuale di prevenzione e cura;
- f) gli indirizzi volti a definire gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione di competenza dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari da attuarsi, anche con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche, degli organi giudiziari, nonché di altri enti ed organismi associativi operanti sul territorio provinciale aventi finalità coerenti con gli obiettivi di questa legge, negli ambiti di competenza.

3. Le tariffe previste dal comma 2, lettera b), sono definite sentito l'ordine provinciale degli psicologi; esse evidenziano i parametri per la remunerazione delle prestazioni in campo psicologico e psicoterapico e possono essere differenziate in relazione a specifiche esigenze sanitarie.

Art. 6

Fondi integrativi sanitari

1. In attuazione dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), la Provincia promuove e sostiene secondo criteri e modalità definiti dalla Giunta provinciale attività mutualistiche, anche di tipo cooperativo, che possano farsi carico degli interventi di assistenza psicologica e psicoterapeutica definiti come prestazioni aggiuntive ai livelli essenziali di assistenza.

Art. 7

Disciplina regolamentare

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge la Provincia, approva il regolamento di esecuzione contenente la disciplina di attuazione degli interventi e le relative procedure di raccordo con gli atti di programmazione sanitaria e socio-assistenziale, in particolare per quanto attiene ai profili di incidenza con gli ambiti dei rapporti familiari, di coppia, di cura dei minori, dell'istruzione, del lavoro e degli altri settori che concorrono alla promozione del benessere sociale.

2. Il regolamento definisce, inoltre, modalità e criteri per il riconoscimento, anche sul piano finanziario, di iniziative e progetti finalizzati alla tutela del benessere psico-fisico della persona promossi dai soggetti del terzo settore previsti dall'articolo 2, comma 2, di questa legge, anche in modo coordinato con gli organismi non lucrativi previsti dall'articolo 3, comma 2, della legge provinciale sulla tutela della salute 2010.

3. La Provincia adotta i provvedimenti attuativi indicati nell'articolo 5 e il regolamento di esecuzione sentiti la commissione di valutazione, l'ordine degli psicologi e la competente commissione permanente del Consiglio provinciale.

Art. 8

Informazioni sull'attuazione della legge

1. Dopo l'approvazione dei provvedimenti attuativi indicati nell'articolo 5 e del regolamento di esecuzione la Giunta provinciale presenta annualmente al Consiglio provinciale una relazione volta a dare puntuale riscontro ai seguenti elementi conoscitivi:

- a) tipologia delle prestazioni erogate nell'ambito del servizio di assistenza e consulenza psicologica articolate per fasce di età, destinatari e struttura sanitaria erogatrice;
- b) entità della domanda e dell'offerta in ordine al servizio di assistenza e consulenza psicologica con differenziazione dei dati in relazione agli ambiti territoriali;
- c) interventi realizzati in forma diretta e indiretta;
- d) valutazione di efficacia degli esiti clinici degli interventi per classi di età, diagnosi e durata;
- e) tempi di attesa;
- f) analisi dei costi delle prestazioni erogate dalle strutture previste dall'articolo 3, comma 1;
- g) modalità di partecipazione economica degli assistiti;
- h) criticità riscontrate nell'attuazione della legge.

2. La competente commissione permanente del Consiglio provinciale può chiedere alla Giunta provinciale approfondimenti e specificazioni degli elementi conoscitivi contenuti nella relazione.

3. La Giunta provinciale può, altresì, trasmettere gli elementi conoscitivi previsti dal comma 1 nell'ambito della relazione prevista dall'articolo 6 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010.

Art. 9

Modificazione dell'articolo 7 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 7 della legge provinciale sulla scuola 2006 è inserito il seguente:

"3 bis. La Provincia promuove, altresì, nelle scuole di ogni ordine e grado servizi di consulenza

psicologica rivolti a studenti finalizzati a sostenere il loro benessere emotivo e relazionale e il loro percorso di crescita in un contesto di multiculturalità, aperto anche a genitori e docenti, con particolare attenzione agli studenti con specifiche fragilità o a rischio di abbandono scolastico."

Art. 10

Modificazione dell'articolo 1 quater della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 (legge provinciale sul lavoro 1983)

1. Al comma 1 dell'articolo 1 quater della legge provinciale sul lavoro 1983 dopo le parole: "attraverso specifici interventi" sono inserite le seguenti: "anche di supporto psicologico".